

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5381 del 11/10/2017
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società MUROTTI ANGELO Srl per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Caduti di Sabbiuo n° 69
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5596 del 11/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società MUROTTI ANGELO Srl per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Caduti di Sabbiuo n° 69**

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società MUROTTI ANGELO Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Caduti di Sabbiuo n° 69 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura <sup>4</sup>
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>

5. Obbliga la società MUROTTI ANGELO Srl. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società MUROTTI ANGELO Srl., c.f. 03514320377 e p.iva 00629841206, avente sede legale e stabilimento di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Caduti di Sabbiano n° 69, ha presentato in data 17/02/2017<sup>8</sup> al Suap Associato per i comuni Valsamoggia e Monte San Pietro una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta di formulazione e produzione detersivi ad uso industriale.

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Bazzano con atto PG n° 895/10.02.01 del 31/01/2013. Non sono dichiarate modifiche alla situazione autorizzata

E' inoltre richiamata, tra i titoli ambientali acquisiti dall'impianto, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 92771 del 19/06/2013, tuttora vigente e rispetto al quale è dichiarato che non viene apportata alcuna modifica all'impianto.

In data 11/04/2017 è pervenuto il parere di HERA Spa<sup>9</sup>, ente gestore del Servizio Idrico Integrato, per gli scarichi idrici in pubblica fognatura e successivamente, in data 25/07/2017, è pervenuto il parere del Comune di Valsamoggia in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura<sup>10</sup>.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 148,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa

---

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2017/5304 del 10/03/2017, **pratica SINADOC n°9483 del 2017**

<sup>9</sup> Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGB0/2017/8001 del 11/04/2017

<sup>10</sup> Parere del Comune di Valsamoggia agli atti di ARPAE con PGB0/2017/17443 del 25/07/2017

12.03.04.01 ridotto del 50% in quanto trattasi di matrice ambientale con proseguimento senza modifiche).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque industriali assimilabili alle domestiche come individuata dal parere tecnico del comune di Valsamoggia riportato in allegato B al presente atto quali parti integranti e sostanziali

Il Responsabile  
U Autorizzazioni Ambientali  
Stefano Stagni <sup>11</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>11</sup> Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l’assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**MUROTTI ANGELO Srl**

**Comune di Valsamoggia - loc. Bazzano - via Caduti di Sabbiuono n° 69**

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all art. 269 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dalla dall'attività di formulazione e produzione detersivi ad uso industriale svolta dalla società MUROTTI ANGELO Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Caduti di Sabbiuono n° 69, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società MUROTTI ANGELO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PRODUZIONE DETERGENTI IN POLVERE

Portata massima .....	2500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	7 m
Durata massima .....	4 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

---

#### EMISSIONE E2

PROVENIENZA: LAVORAZIONE SOSTANZE LIQUIDE

Portata massima .....	2400 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido fosforico e suoi sali .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido nitrico e suoi sali .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido solforico e suoi sali .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

Composti organici volatili (come C- org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- UNI EN 1911-2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- EPA CTM-027:1997; Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà

concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la

corretta funzionalità dell'impianto.

3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. La società MUROTTI ANGELO Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E2. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MUROTTI ANGELO Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.



**Autorizzazione Unica Ambientale**

**MUROTTI ANGELO Srl**

**Comune di Valsamoggia - loc. Bazzano - via Caduti di Sabbiuono n° 69**

**ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV  
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

Scarico di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Caduti di Sabbiuono n° 69 e recapitanti nella pubblica fognatura.

**Prescrizioni**

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia con proprio parere che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B.



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente  
*Servizio Ambiente*

**SPETT.LE**

**SUAP Associato per i Comuni di  
Valsamoggia e Monte San Pietro**

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

**SPETT.LE**

**A.R.P.A.E – SAC di Bologna**

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per attività di “formulazione e produzione detersivi ad uso industriale” sita in Comune di Valsamoggia (BO), Via Caduti di Sabbiano n. 69 - Località Bazzano. Richiedente “MUROTTI ANGELO SRL” (Pratica Suap n. 159/2017). Trasmissione di parere.**

**Vista** la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prott. n. 12282 e 12288 del 10/03/2017 e successivamente integrata con prot. n. 15194 del 24/03/2017, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

**Tenuto conto** del parere HERA spa prot. n. 37891 del 11/04/2017, pervenuto al prot. n. 18454 del 11/04/2017;

**Dato atto** che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **MUROTTI ANGELO SRL** per *Rinnovo dell’attuale Autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche* relativamente all’attività di “**formulazione e produzione detersivi ad uso industriale**” sita in Comune di Valsamoggia (BO), Via Caduti di Sabbiano n. 69 - Località Bazzano;



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente  
*Servizio Ambiente*

**Dato atto** che per quanto riguarda:

## **a) la matrice urbanistica**

si prende atto di quanto indicato nella comunicazione inviata dal servizio Urbanistica (agli atti con prot. n. 32262 del 22/06/2017) e si comunica che limitatamente alla matrice urbanistica, l'area distinta catastalmente al Foglio 10 Mappale 477 - Sezione Bazzano:

- (NCT - M320B - Foglio 10 Mappale 477 - Sezione Bazzano) è ubicata nel sistema insediativo - ambiti da riqualificare per rigenerazione urbana - interventi di sostituzione ed integrazione dei tessuti esistenti attraverso l'allontanamento delle funzioni non congruenti con il tessuto insediativo a prevalente carattere residenziale e la qualificazione dell'immagine urbana con una trasformazione urbanistica complessiva AR.s1. - Art. 4.3.1. RUE – Norme.

L'area ricade all'interno del territorio urbanizzato. Zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura - settore B - aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda.

L'area è attraversata da un elettrodotto MT interrato.

## **b) la matrice rumore**

pur non avendo fornito la documentazione relativa all'impatto acustico, dalle verifiche d'ufficio è emerso che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra nella Classe III "Aree di tipo misto";

## **c) la matrice scarichi**

si prende atto che, come indicato nel sopra citato parere di Hera spa:

- trattasi di Domanda di AUA finalizzata a conseguire il Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche;

- è stata dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Bazzano - 5° Settore Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive, con Prot. n. 895/10.02.01 del 30 gennaio 2013;

- l'azienda si occupa della formulazione e preparazione di sostanze detergenti prevalentemente di uso industriale mediante miscelazione di materie prime polverulente e liquide;

- lo scarico terminale originato dall'insediamento di Via Caduti di Sabbiuono, 69 in località Bazzano - Comune di Valsamoggia, è costituito da acque reflue industriali di raffreddamento dei mescolatori, acque meteoriche (di copertura e di dilavamento aree esterne), e acque reflue domestiche;

- le acque reflue di tipologia industriale, Scarico "S1", possono, per qualità e quantità, essere assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente (Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003);

- è stato dichiarato che sul cortile non vengono eseguite attività;



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente  
*Servizio Ambiente*

**Tenuto conto** di quanto sopra citato, si esprime per quanto di competenza **parere favorevole** al rilascio di “Autorizzazione Unica Ambientale”, relativa all’istanza avanzata dalla suddetta ditta **MUROTTI ANGELO SRL** per *Rinnovo dell’attuale Autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche* relativamente all’attività di “**formulazione e produzione detersivi ad uso industriale**” sita in Comune di Valsamoggia (BO), Via Caduti di Sabbiuno n. 69 - Località Bazzano, vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **i livelli di rumorosità** generati dall’impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe III “Aree di tipo misto”;
- **per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue:**
  - vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali assimilabili per qualità e quantità alle acque reflue domestiche, Scarico “S1”, e le acque meteoriche;
  - lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell’attivazione, essere preventivamente autorizzato;
  - le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
  - il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato e opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
  - le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti (acque di lavaggio, ecc.) originati dall’attività svolta nell’insediamento produttivo di Via Caduti di Sabbiuno, 69, località Bazzano, dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
  - adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
  - l’Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

**Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente**

*Servizio Ambiente*

- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

- Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.
- Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Distinti saluti.

*In sostituzione del*  
**RESPONSABILE DELL'AREA  
CURA DEL TERRITORIO**  
**Geom. Dino TURATTI**

Il Geom. Stefano CREMONINI  
( *firmato digitalmente* )

## **INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

*I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**